

## **D.L. 08 APRILE 2020 ART.13.1 MISURA E): GARANZIA ALL'80% PER OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEL DEBITO**

L'art. 13.1 lettera e) del D.L. 08 aprile 2020 n.23 disciplina l'accesso al credito bancario attraverso finanziamenti garantiti al 80% dal Fondo Centrale di Garanzia, destinati a rinegoziare/rifinanziare debiti bancari pregressi, ancorchè non già garantiti dal FCG.

Tali finanziamenti devono avere le seguenti caratteristiche:

- **Importo:** si possono rifinanziare posizioni bancarie già in essere, anche se non in precedenza garantite dal fondo ed anche se erogate dalla medesima banca, purchè il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% dell'importo oggetto di rinegoziazione; non è previsto un limite massimo di importo;
- **Durata:** la durata massima non è normata ed è lasciata alla libera contrattazione con la banca; vi è possibilità di preammortamento, anche se questo non è obbligatoriamente previsto dal Decreto, dietro benestare da parte della banca; la durata dell'eventuale preammortamento è lasciata alla libera contrattazione con l'istituto di credito;
- **Condizioni:** il tasso di interesse applicato è lasciato alla libera contrattazione con l'istituto di credito;
- **Garanzia:** la garanzia del Fondo Centrale è pari all'80% dell'importo complessivamente finanziato, è concessa gratuitamente e senza applicazione del modello di valutazione del FCG.

Precisazioni:

- Il Decreto non stabilisce alcun obbligo in capo alla banca ad erogare il finanziamento richiesto, ancorchè garantito all'80% dal Fondo Centrale di Garanzia;
- L'istituto di credito è tenuto ad eseguire un'attività istruttoria in merito alle richieste pervenute;
- È consigliabile richiedere il finanziamento a banche di cui si è già clienti.

Per avere maggiori informazioni a riguardo invia una mail a: [info@ascomfidi.varese.it](mailto:info@ascomfidi.varese.it)

Verrai ricontattato dai nostri consulenti per trovare la soluzione più adatta alle esigenze della tua impresa.